

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1362/4113 sott. 149

Roma, 11 dicembre 2001

OGGETTO: Modifiche su impianti distribuzioni carburanti per autotrazione (Att. n° 18 del D.M. 16 febbraio 1982). Procedure da attuare ai sensi del D.P.R. 12 gennaio 1998, n° 37. – Risposta a quesito. –

In relazione al quesito formulato dal Comando VV.F. in indirizzo si richiama in generale la disposizione dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 37/1998.

La citata disposizione prevede che, per ogni modifica degli impianti in oggetto indicati, la quale comporti una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'interessato è tenuto ad avviare nuovamente le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 37/1998 (esame progetto e sopralluogo per rilascio di un nuovo Certificato di prevenzione incendi).

Premesso quanto sopra, e fatto salvo quanto già chiarito con lettera-circolare P687/4113 sott. 87 del 22 giugno 1999 in merito alla installazione di sistemi di recupero vapori, le modifiche presso gli impianti in questione per le quali è necessario avviare le procedure del citato art. 5, comma 3, sono da correlare a:

- a) incremento di stoccaggio di carburanti;
- b) sostituzione di carburanti di categoria C con pari quantitativo di categoria A;
- c) installazione di nuovi erogatori;
- d) realizzazione di nuove strutture e locali a servizio dell'impianto.

Per i casi non ricadenti tra quelli sopra menzionati, si ritiene sufficiente una comunicazione al Comando VV.F., corredata da idonea documentazione tecnica